SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 giugno 1995** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero della sanità

Ministero della pubblica istruzione

Ministero dei trasporti e della navigazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 12 gennaio 1995, n. 227.

Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale.

95G0259

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1995, n. 224.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e di assunzione di personale per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, nonché di dettare norme per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Art. 2.

Disposizioni relative alle procedure di mobilità

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis* (*Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali*). — *1.* Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il

dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.».

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

4. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

Art. 3.

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11*. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità.».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché dispongano di idonee risorse finanziarie.

Art. 4.

Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare

1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale in mobilità.

Art. 5.

Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

Art. 6.

Validità delle graduatorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 7.

Procedure concorsuali

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

Art. 8.

Numero degli assessori

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle città metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero degli assessori è aumentato di due.».

2. L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da sei assessori per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti, da otto assessori per quelle con popolazione da 700.000 a 1.400.000 abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti.».

3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, può essere ridotto sino alla metà.

Art. 9.

Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali

1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: «il consiglio sia» e la parola: «presieduto» sono inserite le seguenti: «convocato e».

2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Presidenza dei consigli provinciali*). — *1*. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente della provinca o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.

2. La prima seduta è convocata dal presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite le seguenti: "o il presidente della provincia".

4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: "è previsto" sono inserite le seguenti: "dalla legge o dallo statuto".».

Art. 10.

Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0266

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1995, n. 225.

Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata l'imminenza delle scadenze elettorali e referendarie;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pieno ed efficace funzionamento dei commissariati del Governo, anche nell'espletamento delle numerose e delicate incombenze affidate ai predetti organi in materia elettorale e referendaria, nonché di ridurre i contingenti di personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* La commissione è presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera *b)* di grado più elevato ed è composta:

a) da un magistrato della Corte dei conti;

b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato. A parità di grado le funzioni vicarie sono affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

5. I componenti della commissione di cui alla lettera *b)* del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.

6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo.».

2. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera *b)* del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento.».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

1. La tabella *A* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. La tabella *B* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge e come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

3. La tabella *C* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

Tabella A - Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 31, 32 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente Generale, livello B e C, e qualifiche equiparate	(*) 42	18	100
Dirigente	176	82	
Totale ...	218	100	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tabella B - Organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 32, 37 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	24	105	30
IX qualifica funzionale	96		
VIII qualifica funzionale	231		
VII qualifica funzionale	435	150	
VI qualifica funzionale	346		
V qualifica funzionale	603	310	
IV qualifica funzionale	373		
III qualifica funzionale	147	65	
II qualifica funzionale	11		
Totale ...	2266	630	

Tabella C - Organico del personale dei Commissariati del Governo nelle regioni (articoli 30, 38 e 39)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
Dirigente	120	30
Qualifiche ad esaurimento	1	
IX qualifica funzionale	19	40
VIII qualifica funzionale	38	
VII qualifica funzionale	58	40
VI qualifica funzionale	36	
V qualifica funzionale	90	60
IV qualifica funzionale	57	
III qualifica funzionale	59	30
II qualifica funzionale	5	
Totale...	483	200

95G0267

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1995, n. 226.

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole «30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»;

b) nel comma 5 le parole «30 aprile 1995», «5 maggio 1995» e «5 giugno 1995» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «31 ottobre 1995», «5 novembre 1995» e «5 dicembre 1995»;

c) nel comma 6 le parole «30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995» e le parole da «i medesimi soggetti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi soggetti debbono procedere alla liquidazione relativa alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 1995 ed al relativo versamento entro il 5 dicembre 1995, senza l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

d) nel comma 7, primo periodo, dopo le parole «quattro mesi» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 30 novembre 1995»;

e) nel comma 11, le parole «Il versamento delle somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Il versamento delle somme dovute entro il 30 aprile 1995 per tributi diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 e delle somme relative all'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle operazioni compiute entro il 30 aprile 1995»;

f) nel comma 12-*bis*, primo periodo, le parole «20 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 1995».

2. Le disposizioni del comma 1, lettera *d)*, non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento di termini previsto dall'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.

4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 20 dicembre 1995 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonché i termini per il versamento in acconto dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995, e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 6, comma 13, del predetto decreto, per le somme corrisposte. Agli oneri, a carico dei comuni, conseguenti all'attuazione del presente comma, determinati in lire 40 miliardi, si fa fronte attraverso l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, dopo le parole «sono portate» sono aggiunte le seguenti: «, nel limite massimo di lire 50 miliardi». Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

Art. 2.

Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994

1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La denuncia è affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne.

3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione è valida per gli esercizi 1995 e 1996.

4. Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, è prorogato al 30 giugno 1995.

5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia della perdita della documentazione medesima all'autorità di pubblica sicurezza. Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento estinto della prefettura, in misura forfetaria pari all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994 recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994.

6. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

«*9-bis*. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995.

9-ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno è integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-*bis* che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 3.

Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, numero 2-*bis)*, dopo le parole «prosciutto cotto», sono aggiunte le seguenti: «(v.d. ex 16.02)»;

b) l'articolo 16-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 16-*bis (Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA)*. — *1.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: "4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*;";

b) nell'articolo 3, terzo comma, è premesso il seguente periodo: "Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente.";

c) nell'articolo 6, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.";

d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le prestazioni e le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, primo e secondo periodo, e per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;";

e) nell'articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente: "La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.";

f) nell'articolo 19-*bis*, sesto comma, dopo le parole "Se i beni ammortizzabili" sono inserite le seguenti: "o comunque gli immobili".»;

c) all'articolo 34, comma 5, le parole «di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti»;

d) nell'articolo 35, comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»; al terzo periodo, le parole «all'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «agli ultimi due periodi»;

e) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, lettera *b)*, dopo le parole «prodotti editoriali.» sono inserite le seguenti: «di antiquariato;»; nello stesso comma, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: «*b-bis)* al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato.»;

2) al comma 6, le parole «Il margine di cui al comma 1 è determinato globalmente» sono sostituite dalle seguenti: «Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente»; nello stesso comma: le parole «lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *b)* e *b-bis)*»; le parole «di libri» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti editoriali di antiquariato»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ipotesi di applicazione del margine globale.»;

3) al comma 10, le parole «Agli effetti della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine»; nello stesso comma, secondo periodo, dopo le parole «mezzi di trasporto usati» sono inserite le seguenti: «da chiunque»;

f) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «acquistati o importati a decorrere dalla stessa data»; nello stesso comma, ultimo periodo, le parole «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi»;

g) all'articolo 46, comma 1, capoverso 3-*bis)* le parole «entro il» sono sostituite dalle seguenti: «entro i venti giorni successivi al».

2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) è sostituito dal seguente: «15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;».

3. Alla tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel numero 9), dopo le parole «ex 10.07» sono aggiunte le seguenti: «, ex 21.07.02»;

b) il numero 31) è sostituito dal seguente: «31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie;»;

c) nel numero 36), dopo le parole «radiodiffusioni circolari» è soppressa la parola: «pubbliche» e dopo le parole «delle radiodiffusioni» è soppressa la parola: «pubbliche».

4. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)* e *b)*, e quelle dei commi 2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995.

5. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, lettera *c)*, valutate in lire 30 miliardi per l'anno 1995 e in lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 22 marzo 1995, n. 85, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo.

Art. 4.

Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, comma 6, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 1996» sono soppresse; nel comma 8 dello stesso articolo il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera *a)*, si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera *b)*, si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo.»;

b) all'articolo 19-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3, dopo le le parole «31 dicembre 1994», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995»;

2) nel comma 5, primo periodo, le parole «inferiore a lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire 5 miliardi»;

c) nell'articolo 2, commi 2 e 6, le parole «decorrenti da esercizi precedenti» sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*b-bis)* quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

3. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo le parole «e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non si fa luogo a rimborsi.

5. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente: «*1*. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonché sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali.».

6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze.

9. Al comma 1-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole «28 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995».

10. Il termine per l'applicabilità dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 1° gennaio 1995. Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole «72, commi 2, 3 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «72, commi 2 e 4,».

Art. 5.

Modalità di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese

1. La sospensione del pagamento delle imposte da parte di imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intende operante sino al 30 novembre 1995.

2. Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori di cui al comma 1, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purché effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1995.

Conferma del commissario straordinario per la provvisoria gestione della Società italiana autori ed editori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ed in particolare l'art. 182, concernente la vigilanza governativa sull'Ente;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1994, 22 febbraio 1994, 5 settembre 1994 e 7 novembre 1994, concernenti rispettivamente la nomina e la conferma del maestro Roman Vlad a commissario straordinario della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.);

Considerato che non si è ancora concluso l'iter procedurale relativo all'approvazione delle modifiche statutarie della S.I.A.E., per cause non derivanti dall'attività del commissario straordinario;

Rilevato che l'emanazione del regolamento generale e del regolamento del fondo di solidarietà della S.I.A.E. sono atti conseguenti all'entrata in vigore dello statuto della medesima Società;

Ritenuto che non è possibile procedere alla elezione degli organismi statutari della Società se non dopo l'emanazione degli atti precedentemente citati;

Considerato che il mandato conferito al maestro Roman Vlad, ai sensi del citato decreto 7 novembre 1994, è scaduto in data 27 febbraio 1995;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

Ritenuta la necessità di assicurare la gestione della S.I.A.E.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del giorno 12 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il maestro Roman Vlad è confermato nell'incarico di commissario straordinario, per la provvisoria gestione della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), fino alla data di ricostituzione degli organi societari e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il commissario straordinario dovrà altresì procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali per la costituzione degli organi societari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 199

95A3232

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 1995.

Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni che dispone l'emanazione di un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che disciplini, tra l'altro, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in particolare l'art. 18 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione dei compensi dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici per tutti i tipi di concorso;

Considerato che in sede di individuazione dei criteri per la determinazione degli importi della misura dei compensi occorre tener conto sia della professionalità che dell'impegno richiesti per l'esame dei candidati in relazione alle qualifiche messe a concorso;

Ritenuto di dover determinare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici, nonché del personale addetto alla sorveglianza, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento dei concorsi;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come segue:

1) L. 200.000 per concorsi relativi ai profili professionali fino alla quarta qualifica funzionale o categorie equiparate;

2) L. 400.000 per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale o categorie equiparate;

3) L. 500.000 per concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica funzionale o categorie equiparate e superiori.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni esaminatrici di concorsi viene corrisposto un compenso integrativo così determinato:

a) L. 700 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

b) L. 800 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto *b)* dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

c) L. 1.000 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto *a)* dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

I compensi di cui ai punti *b)* e *c)* sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al 20 per cento di quelli di cui ai punti *b)* e *c)*.

Art. 3.

I compensi previsti dagli articoli 1 e 2 sono aumentati del 20 per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per le sole prove orali relative a profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori è dovuto il compenso base stabilito dal precedente art. 1, ridotto del 50 per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2.

Art. 4.

I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non possono eccedere, cumulativamente L. 2.000.000 per i concorsi fino alla quarta qualifica funzionale o categoria, L. 4.000.000 per i concorsi per la quinta e sesta qualifica funzionale o categoria e L. 5.000.000 per quelli ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori.

I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20 per cento per i presidenti nonché ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al 50 per cento del compenso base di cui all'art. 1.

Art. 5.

Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 1, ridotto del 50 per cento e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2.

I compensi integrativi di cui all'art. 2 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dal precedente art. 4.

Art. 6.

Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Art. 7.

Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di L. 50.000 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche.

Art. 8.

Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi, nonché gli enti pubblici non economici, possono stabilire nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 239

95A3261

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1995.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 28 dicembre 1994 relativo ai programmi ed ai criteri per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette, nonché ai criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1995 concernente l'approvazione dei programmi e dei criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1995;

Vista la direttiva ministeriale n. 4374 del 23 marzo 1995 in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Considerata la necessità di acquisire elementi utili per la predisposizione degli studi di settore con riferimento a tutte le categorie economiche;

Ritenuto, a tal fine, necessario indirizzare l'attività di controllo, mediante verifiche ed accessi, nei confronti di campioni di contribuenti rappresentativi delle categorie economiche, selezionati con sistemi matematico-statistici, avviando tale attività nel corso del presente anno;

Considerata, infine, la necessità di potenziare il controllo nei confronti dei soggetti che svolgono attività di impresa e di lavoro autonomo, la cui produttività risulta essere significativamenteinferiore rispetto a quella media della categoria economica di appartenenza, determinata sulla base delle elaborazioni dei dati indicati nelle dichiarazioni;

Ritenuta, quindi, la necessità di modificare ed integrare gli articoli 3, comma 2, e 7, comma 1, lettera *a)*, del predetto decreto ministeriale 28 dicembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 3, comma 2, e 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1994 sono modificate ed integrate secondo quanto previsto nel presente decreto.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota di capacità operativa prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto indicato nell'articolo 1, l'attività di controllo degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto è effettuata mediante verifiche ed accessi, diretti anche all'acquisizione di elementi utili per gli studi di settore. Le verifiche fiscali sono effettuate dagli uffici finanziari in attività congiunta, compatibilmente con le risorse disponibili a livello territoriale.

2. La Guardia di finanza, anche al fine di acquisire elementi utili per gli studi di settore, impiega la residua quota di capacità operativa prevista dall'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto indicato nell'art. 1 e quella necessaria per l'effettuazione delle verifiche e gli accessi previsti dal presente decreto.

3. Per il corrente anno, ai fini dell'acquisizione degli elementi utili per gli studi di settore, è individuato un campione rappresentativo dei soggetti appartenenti alle seguenti categorie economiche: attività professionali svolte prevalentemente nei confronti dei privati, artigianato manifatturiero, commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché pubblici esercizi.

4. L'amministrazione centrale provvede:

a) ad individuare i criteri per la formazione del campione per categorie economiche, tenuto conto della distribuzione per aree geografiche, della dimensione dell'azienda, del numero degli addetti, dell'ammontare dei consumi nonché di ogni altro parametro economico utilizzabile in relazione ai singoli settori di attività;

b) a definire le modalità di indagine, mediante verifiche e mediante accessi finalizzati all'acquisizione e riscontro di specifici elementi informativi anche di natura extracontabile.

5. Per le categorie economiche indicate nel decreto del Ministro delle finanze 6 settembre 1994, gli elementi necessari per l'impostazione degli studi di settore sono rilevati dalle verifiche già effettuate.

6. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette nonché la Guardia di finanza svolgono, altresì, l'attività di controllo mirato nei confronti dei soggetti che, sulla base dell'analisi dei dati delle dichiarazioni dei redditi, relative ad un triennio, elaborate dall'anagrafe tributaria, presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

una redditività lorda o netta disomogenea rispetto alla redditività media della categoria economica di appartenenza;

indici di bilancio o di produttività il cui valore si discosta sensibilmente da quello medio della categoria di appartenenza.

7. Sulla base dei criteri individuati ai sensi del precedente comma 4, il centro informativo del dipartimento delle entrate forma il campione dei soggetti da controllare e predispone gli elenchi, compresi quelli dei soggetti di cui al comma 6, per i controlli da effettuare nell'anno in corso sulla base della capacità operativa disponibile.

8. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, anche congiuntamente, nonché la Guardia di finanza, nell'ambito della quota di

capacità operativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, effettuano anche controlli mediante verifiche nei confronti dei soggetti che, sulla base di elementi e notizie in loro possesso, risultano esercitare le attività di impresa e di lavoro autonomo, comprese quelle già individuate dal decreto ministeriale 6 settembre 1994, nei seguenti casi:

insussistenza dell'iscrizione agli appositi albi o elenchi professionali ovvero dei provvedimenti amministrativi previsti come condizione per il loro esercizio;

omesse dichiarazioni dei proventi dell'attività di fatto esercitata.

Art. 3.

1. Tenuto conto che la durata delle verifiche fiscali viene stimata, a seconda della metodologia utilizzata, da cinque a quindici giorni medi; considerato il periodo di operatività del presente decreto, il numero complessivo delle verifiche fiscali di cui ai commi 1, 2, 6 e 8 dell'art. 2 è determinato in:

tremiladuecento da eseguire a cura degli uffici finanziari;

tremiladuecento da eseguire a cura della Guardia di finanza.

2. Tenuto conto, altresì, che la durata degli accessi finalizzati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 è mediamente stabilita in due giorni, il numero complessivo degli accessi e determinato in:

duemilacinquecento da eseguire a cura degli uffici distrettuali delle imposte dirette;

duemilacinquecento da eseguire a cura della Guardia di finanza.

Art. 4.

1. L'attività di verifica dovrà riguardare l'ultimo periodo di imposta per il quale sia decorso il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e l'annualità in corso.

2. Gli uffici finanziari e la Guardia di finanza utilizzeranno ogni altro mezzo istruttorio previsto dalla normativa vigente e in particolare l'indagine bancaria, ove ritenuto utile al fine di accrescere la produttività dell'attività programmata.

3. Con apposita circolare saranno diramate le istruzioni operative, anche ai fini del monitoraggio e del controllo del programma.

4. Le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate e i comandi di zona della Guardia di finanza vigileranno sull'adempimento di quanto previsto nei commi precedenti, anche al fine del coordinamento dell'attività, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1995
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 138

95A3294

DECRETO 18 maggio 1995.

Aggiornamento della modulistica in uso negli uffici del pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 190, riguardante l'automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514, contenente il regolamento sulle modalità e procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico in forma automatizzata;

Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con il quale è stato approvato il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale è stata istituita l'imposta provinciale per la prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, contenente disposizioni correttive ed integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Ritenuto che occorre procedere all'adeguamento alle disposizioni sopra richiamate della modulistica riportata negli allegati *B, C, D* ed *E* al citato decreto ministeriale 2 ottobre 1992;

Decreta:

I modelli riportati negli allegati *B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, sono sostituiti da quelli equivalenti allegati al presente decreto. Fino a quando non saranno disponibili i nuovi modelli possono essere utilizzati ed accettati dagli uffici del pubblico registro automobilistico quelli in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 maggio 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

NORME PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PRIMA ISCRIZIONE (NP-2B)

Il presente modello deve essere utilizzato per l'iscrizione di un veicolo al P.R.A., sia nel caso di prima iscrizione che nel caso di rinnovo di iscrizione (tranne quando per quest'ultimo possa essere utilizzato il CDP, già in possesso della parte).

RIQUADRO A

Riportare obbligatoriamente tutti i dati tecnici, con particolare riguardo al numero di omologazione, traendo gli stessi dalla carta di circolazione.

RIQUADRI B e M

Riempire obbligatoriamente tutti i campi relativi ai dati del venditore e dell'acquirente.

L'assenza del codice di avviamento postale (C.A.P.), e/o del codice fiscale, ove necessario, costituisce motivo di rifiuto delle formalità.

RIQUADRO P

Riempire gli spazi o barrare le caselle in relazione alla formalità da espletare (es. nel caso di prima iscrizione deve sempre essere riempita la parte intitolata atto e, nel caso di contemporanea costituzione di leasing, deve essere barrata la relativa casella).

ATTO

Riportare la data dell'autentica di firma (scrittura privata) o dell'effettiva sottoscrizione (atto pubblico).

La forma dell'atto deve essere indicata con uno dei seguenti codici

SP: Scrittura Privata
AP. Atto Pubblico
AA: Atto Amministrativo
SE· Sentenza

Solo per gli atti pubblici devono, inoltre, essere indicati luogo, data e numero di registrazione.

CARTA DI CIRCOLAZIONE

I dati richiesti sono ricavabili dalla carta di circolazione.

Per importo a concorrenza si intende l'importo del credito per il quale è stato effettuato il sequestro, il pignoramento, ecc.

Lo spazio "altri dati" è riservato alle eventuali annotazioni aggiuntive.

RIQUADRO R

Alla voce generalità devono essere riportati il cognome, il nome ed il domicilio del richiedente che deve completare la compilazione del riquadro con data e firma.

Il soggetto può essere identificato, ove richiesto, riportando i dati necessari nell'apposito spazio del riquadro D (vedi retro).

RIQUADRO S

Riportare gli importi distinti nelle voci indicate. Il riquadro deve essere compilato per intero con esclusione della parte relativa alla convalida ufficio.

TARGA

ACI PRA

F INTESTATARIO ACQUIRENTE

cognome o denominazione sociale | tipo società
nome | sesso
codice fiscale | comune di nascita | prov. | data di nascita
indirizzo (via/piazza) | num. civico
C.A.P. | luogo residenza (comune) | luogo residenza (frazione) | prov. | qualif. sogg.

T DICHIARAZIONE DI VENDITA

Il veicolo certificato all'origine / conforme al tipo omologato con n. del avente le caratteristiche tecniche di cui al riquadro A del presente modello, è stato verbalmente venduto allo/agli acquirente/i, di seguito indicato/i per il quietanzato prezzo di lire con ogni garanzia di legge

acquirente/i

Atto Soggetto / non soggetto ad I.V.A.

data .... firma del venditore ....

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

REPERTORIO N. Io dr , notaio in

iscritto al collegio Notarile di previa concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni, certifico che la/le parte/i di seguito indicata/e, della cui identità personale sono certo, ha/hanno sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede

parte/i

BOLLO E SIGILLO

luogo e data

.... firma del notaio ....

D IDENTITÀ

L'identità del soggetto indicato nel riquadro è comprovata dalla esibizione del documento n rilasciato da in data

firma dell'interessato | data | firma del funzionario

RIQUADRO F

Compilare nel caso in cui esista un ulteriore soggetto oltre all'acquirente o al venditore (es. locatario, comproprietario, ecc.).

RIQUADRO T

Tale riquadro deve essere compilato solo nel caso di dichiarazione unilaterale di vendita verbale.

Riportare: il prezzo del veicolo, i dati anagrafici dell'acquirente, il regime fiscale (atto soggetto o non soggetto ad IVA), la data e la firma del venditore.

La seconda parte del riquadro è riservata all'autentica di firma e la sua compilazione è a cura del notaio certificante.

Devono essere riportati tutti i dati anagrafici del venditore e devono essere apposti, nello spazio previsto, la marca da bollo ed il sigillo notarile, oltre, naturalmente, alla firma del notaio.

RIQUADRO D

L'intestatario o il richiedente possono, ove richiesto, autocertificare la propria identità mediante la produzione di un documento di riconoscimento.

ALLEGATO D

UFFICIO PROVINCIALE DI:

2ª PRESENTAZIONE

1ª PRESENTAZIONE

TARGA

nota di richiesta delle seguente FORMALITA'

CODICE

A classe codice telaio elementi fiscali

B CONTRO
cognome o denominazione sociale — tipo società
nome — sesso
codice fiscale — comune di nascita — prov. — data di nascita
indirizzo (via/piazza) — num. civico
C.A.P. — luogo residenza (comune) — luogo residenza (frazione) — prov. — sogg. contro n.

M A FAVORE
cognome o denominazione sociale — tipo società
nome — sesso
codice fiscale — comune di nascita — prov. — data di nascita
indirizzo (via/piazza) — num. civico
C.A.P. — luogo residenza (comune) — luogo residenza (frazione) — prov. — sogg. favore n.

P DOCUMENTAZIONE

ATTO: data — forma — prezzo / valore del veicolo (lire); data registrazione — numero registrazione — luogo registrazione

CESSAZ. CIRCOLAZ.: SI ALLEGA CARTA CIRCOL. — SI ALLEGANO TARGHE; causale cessazione

FURTO O LIMITAZIONI: data: furto / rientro in possesso / scadenza limitazione; importo a concorrenza (lire); LEASING — PATTO RISERV. DOMINIO

CARTA CIRC.: data aggiornamento — data nuovo rilascio

IPOTECA: causale ipoteca — importo in lettere — importo in cifre; numero effetti — importo effetti — ammontare del capitale — data scadenza credito

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO: ATTO SOGGETTO AD I.V.A. — REGIME PATRIM. SEPARAZIONE BENI — ISCRIZ. TRASCRIZ. EX ART. 2683 — RIPRISTINO CONTINUITA'; TITOLO CUMULATIVO GIA' IN ATTI — TITOLO CUMULATIVO ALLEGATO — ESIBITO ATTO INTERPELLANZA — RICHIESTA URGENTE

ALTRI DATI

S IMPORTI VERSATI

	1ª PRESENTAZIONE	2ª PRESENTAZIONE
IMPOSTA ERARIALE TRASCRIZ.		
SOVRATTASSA I.E.T.		
ADDIZIONALE REGIONALE I.E.T.		
SOVRATTASSA ADDIZIONALE REG. I.E.T.		
EMOLUMENTI E DIRITTI		
IMPOSTA DI BOLLO		
TOTALE (cifre)		

convalida ufficio

TOTALE (lettere) PRIMA PRESENTAZIONE

TOTALE (lettere) SECONDA PRESENTAZIONE

D IDENTITÀ

L'identità del soggetto indicato nel riquadro ... è comprovata dalla esibizione del documento ... n. ... rilasciato da ... in data

firma dell'interessato — data — firma del funzionario

R RICHIEDENTE

generalità

data — firma

data esec. formalità — IL CONSERVATORE

AUTENTICA DI FIRMA

Previa ammonizione sulla responsabilità penali relative alla esibizione di atti e documenti falsi, attesto che dinanzi a me sottoscritto

la nota di cui a fronte, predisposta ai fini dell'annotazione ex art. D.M. 514 del 2 ottobre 1992, è stata

sottoscritta dal Sig.

del quale ho accertato l'identità personale mediante esibizione del documento

n. rilasciato da in data

(nome, cognome, qualifica)

firma

QUESTO SPAZIO È RISERVATO ALL'UFFICIO CHE NE CURERÀ LA COMPILAZIONE IN PRESENZA DELLA PARTE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DELL'AUTENTICA DELLA FIRMA IN CASO DI FORMALITÀ A TUTELA DEL VENDITORE.

BOLLO E TIMBRO

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTA LIBERA (NP 3 B)

Il presente modello deve essere utilizzato nei casi espressamente previsti e qui di seguito riportati:

- Richiesta di trascrizione di formalità per veicoli iscritti prima della riforma e non ancora movimentati;
- Richiesta di trascrizione trasferimento di proprietà ex art. 2688 c.c. per veicoli iscritti sia prima che successivamente all'introduzione delle nuove procedure;
- Richiesta di iscrizione, annotazione o cancellazione di vincoli ipotecari;
- Richiesta di trascrizione di provvedimenti giudiziari;
- Richiesta di trascrizione di trasferimento di proprietà a "tutela del venditore";
- Richiesta di rilascio del CDP in sostituzione del duplicato del foglio complementare;
- Richiesta di rilascio del duplicato del CDP;
- Richiesta di rilascio successivo del CDP;
- Richiesta di trascrizione di trasferimento di proprietà corredato da atto bilaterale di vendita;
- Richiesta di radiazione o di perdita di possesso nei casi di indisponibilità del CDP.

RIQUADRO A

Riportare obbligatoriamente tutti i dati identificativi del veicolo, ricavabili dalla documentazione già in possesso della parte.

RIQUADRI B - M

Riportare obbligatoriamente tutti i campi relativi ai dati dei soggetti contro e a favore.
L'assenza del codice di avviamento postale (C.A.P.) e/o del codice fiscale, ove necessario, costituisce motivo di rifiuto della formalità.

RIQUADRO P

Riempire i campi o barrare le caselle in relazione al tipo di formalità da espletare.

ATTO

Riportare la data della effettiva sottoscrizione dell'atto.

La "forma" dell'atto deve essere indicata con uno dei seguenti codici:
SP: Scrittura Privata
AP: Atto Pubblico
AA: Atto Amministrativo
SE: Sentenza

Solo per gli atti pubblici devono essere indicati: luogo, data e numero di registrazione.

CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Barrare le caselle per segnalare la contestuale riconsegna al P.R.A. delle carte di circolazione e/o delle targhe. Indicare la causale (demolizione, distruzione, esportazione, ...).

CARTA DI CIRCOLAZIONE

I dati richiesti sono ricavabili dalla carta di circolazione.

FURTO O LIMITAZIONI

In caso di perdita o rientro in possesso indicare soltanto la data dell'evento. Barrare le caselle relative al leasing o al patto di riservato dominio se trattasi di veicolo oggetto di tali forme contrattuali.
Per importo o concorrenza si intende l'importo del credito per il quale è stato effettuato il sequestro, il pignoramento, ecc.

IPOTECA

Il campo relativo alla "causale ipoteca" deve essere compilato con uno dei seguenti codici:
CA: Convenzione Artigiana;
CE: Credito Erariale;
CO: Convenzionale;
GI: Giudiziale;
RP: Residuo Prezzo;
SA: Speciale Artigiano;
SO: Sovvenzione Prezzo;
Gli altri dati richiesti sono ricavabili dall'atto costitutivo dell'ipoteca.

ALTRI DATI

Questo campo è riservato ad eventuali annotazioni aggiuntive.

RIQUADRO S

Riportare gli importi distinti nelle voci indicate.
Il riquadro deve essere compilato per intero esclusa la parte relativa alla convalida ufficio.

RIQUADRO D

L'intestatario e il richiedente possono, ove richiesto, autocertificare la propria identità mediante la produzione di un documento di riconoscimento.

DECRETO 25 maggio 1995.

Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale «i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato»;

Visto l'art. 8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n. 266 del 1991, nel testo sostituito dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di marginalità sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;

Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 1995);

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:

a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

2. Le attività devono essere svolte:

a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;

b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
OSSICINI

95A3263

DECRETO 1° giugno 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggettata all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio

provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:

P.R.A. di Torino nei giorni 10, 12 e 14 aprile 1995 a causa dell'agitazione del personale proclamata dalle organizzazioni sindacali;

P.R.A. 1 e P.R.A. 2 di Brescia in data 19 aprile 1995 (dalle ore 8,30 alle ore 10,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

P.R.A. di Firenze in data 5 maggio 1995 per consentire l'avviamento del nuovo P.R.A. di Prato;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Torino nei giorni 10, 12 e 14 aprile 1995;

P.R.A. 1 e P.R.A. 2 di Brescia in data 19 aprile 1995;

P.R.A. di Firenze in data 5 maggio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A3237

DECRETO 1° giugno 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto nei giorni 22 e 24 aprile 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Latina in data 24 aprile 1995 (dalle ore 10,30 alle ore 12,40) per la segnalazione da parte della Polizia dell'eventuale presenza di un ordigno esplosivo nei locali dell'ufficio;

ufficio del registro atti civili, successioni e radio di Cagliari nei giorni 24 e 26 aprile 1995 per la mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ENEL in seguito al trasferimento dell'ufficio in altra sede;

ufficio del registro di Pisa in data 26 aprile 1995 (dalle ore 10,30 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

ufficio I.V.A. di Catania nei giorni 26 e 27 aprile 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio I.V.A. di Padova in data 28 aprile 1995 (dalle ore 10,55 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

commissione tributaria di 2° grado di Messina e ufficio del registro di Sant'Agata di Militello nei giorni 28 e 29 aprile 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro atti civili, ufficio del registro bollo e demanio, ufficio del registro successioni di Palermo in data 29 aprile 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio imposte dirette di Messina nei giorni 5 e 6 maggio 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Lazio:

ufficio del registro di Latina in data 24 aprile 1995;

Regione Sardegna:

ufficio del registro atti civili, successioni e radio di Cagliari nei giorni 24 e 26 aprile 1995;

Regione Toscana:

ufficio del registro di Pisa in data 26 aprile 1995;

Regione Veneto:

ufficio I.V.A. di Padova in data 28 aprile 1995;

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto nei giorni 22 e 24 aprile 1995;

ufficio I.V.A. di Catania nei giorni 26 e 27 aprile 1995;

commissione tributaria di 2° grado di Messina e ufficio del registro di Sant'Agata di Militello nei giorni 28 e 29 aprile 1995;

ufficio del registro atti civili, ufficio del registro bollo e demanio, ufficio del registro successioni di Palermo in data 29 aprile 1995;

ufficio imposte dirette di Messina nei giorni 5 e 6 maggio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A3233

DECRETO 5 giugno 1995.

Modalità di versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e delle relative sanzioni dovute per la definizione dell'accertamento con adesione delle annualità pregresse.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente l'accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto;

Visti l'art. 3, comma 1, della predetta legge concernente l'accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi e l'art. 5 con la quale si dispone che le somme riscosse siano riversate all'erario;

Visto l'art. 41, comma 2-*ter*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che dispone per i soggetti residenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, il pagamento delle somme dovute in due rate;

Visto il regolamento del 13 aprile 1995, n. 177, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, della citata legge;

Considerato che sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 7 del citato regolamento i pagamenti delle somme indicate nell'atto di adesione devono essere eseguiti mediante delega alle banche ovvero al concessionario della riscossione, previa l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le relative modalità di attuazione;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 3 e 9 maggio 1991, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano tra l'altro le modalità di pagamento di alcune imposte sostitutive mediante versamento al concessionario o mediante delega alle banche;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1989, con il quale è stato approvato il bollettino di conto corrente postale Mod. 11;

Visto l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici per il pagamento delle maggiori imposte dovute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle relative penalità;

Considerato che i contribuenti possono versare anche per l'imposta sul valore aggiunto i tributi dovuti utilizzando la modulistica in uso per i versamenti delle imposte dirette di cui ai citati decreti ministeriali del 3 e del 9 maggio 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento delle somme dovute, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, per la definizione dell'accertamento con adesione delle annualità relative

alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto le cui dichiarazioni sono state presentate entro il 30 settembre 1994, e effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11 ovvero, per i tributi dovuti dalle persone fisiche e delle società di persone, anche mediante delega alle banche, utilizzando il modello di cui al decreto ministeriale 9 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica color nero.

2. Per il versamento al concessionario delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici-tributo:

1656 - accertamento con adesione per imposte sui redditi e IVA per anni pregressi fino al 1993;

1657 - sanzioni per accertamento con adesione imposte sui redditi e IVA per anni pregressi fino al 1993.

3. Per il versamento mediante delega alle banche è istituito il seguente codice:

57 - accertamento con adesione per imposte sui redditi e IVA per anni pregressi fino al 1993 - persone fisiche e società di persone.

4. L'importo delle somme versate a titolo di sanzioni, relativamente al codice 57, va riportato nell'apposito spazio riservato alla sopratassa.

5. Gli interessi indicati nella proposta di accertamento sono versati contestualmente all'imposta cui si riferiscono e sono riportati nello spazio appositamente riservato per tale voce; nel modello di delega carta bianca, grafica color nero, gli interessi vanno cumulati all'importo del relativo tributo.

6. Il versamento può essere unico per tutte le annualità oggetto dell'accertamento. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria è quello in cui si effettua il versamento e quindi il 1995, ovvero il 1996, per i soggetti indicati nel successivo comma 8, per i versamenti relativi alla seconda rata. Qualora il versamento si riferisca ad una sola annualità va invece indicato l'anno per il quale si versa l'imposta, nella forma AA.AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le ultime due cifre dell'anno in cui si riferisce il versamento vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, vanno indicate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce il versamento.

7. Sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 7 del regolamento, il pagamento delle somme per le annualità fino al 1992 può essere effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 15 settembre 1995 e la seconda entro il 15 dicembre 1995. Le somme relative all'anno d'imposta 1993 vanno corrisposte entro il 15 dicembre 1995, e possono essere versate cumulativamente alle somme versate a titolo di seconda rata per annualità precedenti.

8. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-*ter*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 1994, possono effettuare il versamento delle imposte per gli anni fino al 1993, in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro il 15 dicembre 1995 e la seconda entro il 15 giugno 1996.

9. Le aziende di credito sono tenute ad accettare le deleghe di cui al comma 3 del giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. I dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati vanno registrati su supporto magnetico secondo le istruzioni che saranno successivamente emanate.

10. Le attestazioni di pagamento, ovvero una copia delle distinte di versamento al concessionario, sono allegate alla copia dell'avviso concernente la proposta di accertamento con adesione, da consegnare all'ufficio indicato nell'avviso stesso.

11. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulla delega di versamento in banca, sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

12. Le somme riscosse, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo 1171, art. 7, salvo il 20 per cento delle sanzioni di cui al codice 1657 e dell'importo indicato nella voce sopratassa del modello di delega, che va imputato al capitolo 2326 del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A3296

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini;

Viste le delibere del 21 novembre 1994, 13 gennaio 1995, 14 gennaio 1995 e 3 aprile 1995, con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 11, 17 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 11, 17 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 11.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dal vice presidente e da sette consiglieri.

Comma 2.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica cinque anni e possono essere rieletti non più di due volte consecutive.

Comma 3.

I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci ... *(Omissis).*

Comma 4.

I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, fatto salvo quanto disposto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

(Omissis).

Art. 17.

(Omissis).

Comma 2.

Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *E)*, art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 22.

(Omissis).

Comma 7.

Il presidente e il vice presidente della conferente Cassa di risparmio di Rimini in carica alla data dell'atto di cui all'art. 1, permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa e comunque fino all'entrata in carica dei successori, fatto salvo quanto disposto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

(Omissis).

Ultimo comma.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del presente statuto, il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle presenti modifiche statutarie, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data e, detto periodo, vale quale primo incarico ai sensi dell'art. 11, comma 2.

95A3239

DECRETO 23 maggio 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantaquattro e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 maggio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti dell'8 maggio 1995 che hanno disposto per il 15 maggio 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantaquattro e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 maggio 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,60 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,14 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 90,55 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 131.763.109.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 14 agosto 1995; a L. 279.477.600.000 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 15 novembre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 472.391.655.000 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 maggio 1996.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,27 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,47 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 89,40 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3351

DECRETO 29 maggio 1995.

Integrazione al decreto ministeriale 30 settembre 1991, disciplinante le modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo nazionale di garanzia istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito «legge»), con cui è stato istituito un Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge medesima, in conseguenza dello svolgimento dell'attività di intermediazione in valori mobiliari (di seguito «Fondo»);

Visto il proprio decreto 30 settembre 1991, come modificato ed integrato dal proprio decreto 25 marzo 1992, che disciplina le modalità di funzionamento del Fondo;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto 30 settembre 1991, concernente il livello massimo del contributo al Fondo, fissato dall'art. 15, comma 3, della legge, nella misura del 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento dell'attività di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, che ha aumentato, per il triennio 1994-1996, il livello massimo del contributo al Fondo di cui al predetto art. 15, comma 3, della legge, fissandolo al 5 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento dell'attività di intermediazione mobiliare;

Considerata l'opportunità di adeguare il testo del decreto 30 settembre 1991 in conformità alla previsione del citato art. 2, comma 3-*bis*, della legge 27 ottobre 1994, n. 598;

Su proposta della Consob, formulata d'intesa con la Banca d'Italia;

Decreta:

All'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro 30 settembre 1991, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo non può comunque eccedere il 5 per cento dei proventi lordi derivanti all'intermediario dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A3298

DECRETO 31 maggio 1995.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana, sull'euromercato, suddiviso in tre tranches della durata rispettivamente di tre anni e tre mesi, di dieci e di venti anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente: «Interventi urgenti per le zone colpite dal bràdisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980» ed in particolare l'art. 5 che dà facoltà al Ministro del tesoro di far ricorso anche ad emissione di prestiti esteri, con le modalità di cui all'art 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120, ed in particolare, gli articoli 10 e 13, con i quali è stato autorizzato l'ulteriore ricorso, per l'importo complessivo di lire 496 miliardi, all'emissione di prestiti esteri, per far fronte ad interventi urgenti a salvaguardia della incolumità pubblica e privata in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987 (art. 10) e all'attuazione di interventi urgenti nei comuni interessati dal dissesto idrogeologico (art. 13);

Visto il proprio decreto n. 348309 del 28 febbraio 1991, con il quale per far fronte — fra l'altro — alle esigenze di cui agli articoli 10 e 13 del suddetto decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono stati reperiti, attraverso l'emissione di un prestito estero, importi pari a L. 93.340.000.000;

Considerato pertanto che occorre ancora reperire, per le finalità di cui alle predette disposizioni legislative, un ammontare pari a L. 402.660.000.000;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, in parte, alla copertura delle spese iscritte in bilancio e, in parte, al finanziamento degli interventi di cui al ripetuto decreto-legge n. 8/1987, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sui mercati internazionali;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 26 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 49.485 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, con legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Attesa l'opportunità di procedere ad una emissione obbligazionaria sui mercati internazionali per l'ammontare nominale pari a 550 miliardi di yen, suddivisa in tranches della durata di tre anni e tre mesi, dieci e venti anni;

Considerato che, nel mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale pari a 550 miliardi di yen, suddiviso in tre tranches.

Art. 2.

La prima tranche della durata di tre anni e tre mesi, con decorrenza 26 giugno 1995, è regolata come segue:

importo nominale: 200 miliardi di yen;

prezzo: 99,99%;

tasso di interesse annuo: 2,3%, pagabile in rate posticipate, di cui la prima, di durata trimestrale, con scadenza il 25 settembre 1995, e le successive, di durata annuale, con scadenza il 25 settembre di ogni anno;

rimborso: 25 settembre 1998, in unica soluzione;

commissioni di collocamento, sottoscrizione e vendita: 0,30%;

spese: 10.000.000 di yen;

netto ricavo: 199.370.000.000 di yen.

La seconda tranche, di durata decennale, con decorrenza 8 giugno 1995, è regolata come segue:

importo nominale: 225 miliardi di yen;

prezzo: 100%;

tasso di interesse annuo: 3,75%, da pagare in rate annuali posticipate, con scadenza l'8 giugno di ogni anno;

rimborso: 8 giugno 2005, in unica soluzione;

commissioni di collocamento, sottoscrizione e vendita: 0,325%;

spese: 10.000.000 di yen;

netto ricavo: 224.258.750.000 di yen.

La terza tranche, di durata ventennale, con decorrenza 8 giugno 1995, è regolata come segue:

importo nominale: 125 miliardi di yen;

prezzo: 100%;

tasso di interesse annuo: 4,5%, da pagare in rate annuali posticipate, con scadenza l'8 giugno di ogni anno;

rimborso: 8 giugno 2015, in unica soluzione;

commissioni di collocamento, sottoscrizione e vendita: 0,50%;

spese: 10.000.000 di yen;

netto ricavo: 124.365.000.000 di yen.

Art. 3.

La tranche del prestito della durata di tre anni e tre mesi sarà rappresentata da titoli, al portatore, per un valore nominale di 100.000 e 1.000.000 di yen.

Le tranches di durata decennale e ventennale saranno rappresentate da titoli al portatore per un valore nominale di 1.000.000, 10.000.000 e 100.000.000 di yen.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittendi.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale ed il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi connessi e conseguenti alla emissione e gestione dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro 30 giorni da quello in cui il Governo italiano abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 6.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto delle provvigioni di cui al precedente art. 2, e del rimborso delle spese, così come disposto dal successivo art. 7, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di giugno 1995.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo verrà versato:

quanto a L. 402.660.000.000 sul capitolo 5051 dello stato di previsione dell'entrata, per essere destinato al completamento degli interventi previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120; tale importo farà carico al netto ricavo della prima tranche del prestito;

per il rimanente importo sul capitolo 5100, art. 2, del medesimo stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il finanziamento relativo alle tre tranches verrà rimborsato alle scadenze di cui al precedente art. 2.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro procederà al collocamento dei titoli in conformità al prospetto predisposto per l'emissione e registrato presso il Ministero delle finanze giapponese.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Nomura International plc. per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito sui mercati esteri.

Il Tesoro riconoscerà a Nomura International plc., che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione *una tantum* nella misura percentuale prevista dal predetto art. 2, calcolata sull'importo nominale relativo ad ogni singola tranche; verrà altresì corrisposto un importo forfettario pari a 10.000.000 di yen, per ciascuna tranche, come previsto nel precedente art. 2, a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del Tesoro in relazione alla presente emissione o per atti strumentali inerenti alla medesima.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in yen a tasso fisso, corrispondenti alle tre tranches del prestito obbligazionario di cui all'art. 2 del presente decreto, con pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, e diverse valute.

Le somme dovute al Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1995 quantificati in lire 24 miliardi faranno carico, proporzionalmente, sui capitoli 4691 e 4695 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 1996 al 2015 faranno carico proporzionalmente ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari stessi e corrispondenti ai suddetti capitoli 4691 e 4695 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi agli anni 1998, 2005 e 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa per gli anni stessi e corrispondenti al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A3301

DECRETO 5 giugno 1995.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale [del programma] di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

«il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti del collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 9 marzo 1994, n. 346171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1994, con il quale la società Safim Factor S.p.a., con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 5759/86, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il proprio decreto del 7 luglio 1994, n. 348268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1994, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a.;

Visto il proprio decreto del 22 aprile 1995, n. 546882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995, recante «sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma»;

Vista la lettera del 31 marzo 1995, con la quale il dottor Mauro Cicchinè ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di membro del Comitato di sorveglianza della società Safim Factor S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Dovendosi provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Il rag. Giacomo Ferrando, nato a Genova il 6 agosto 1941, è nominato membro del comitato di sorveglianza della società Safim Factor S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 5759/86, in sostituzione del dott. Mauro Cicchinè, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1995

Il Ministro: DINI

95A3299

DECRETO 8 giugno 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 maggio 1995 è pari a 50.383 miliardi;

Decreta:

Per il 15 giugno 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 settembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 giugno 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3348

DECRETO 8 giugno 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2,, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 maggio 1995 è pari a 50.383 miliardi;

Decreta:

Per il 15 giugno 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 dicembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 giugno 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3349

DECRETO 8 giugno 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 maggio 1995 è pari a 50.383 miliardi;

Decreta:

Per il 15 giugno 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 giugno 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 giugno 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3350

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 giugno 1995.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. F.lli Lombardi.

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. F.lli Lombardi è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro data 6 aprile 1994 con il quale è stata autorizzata una proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 23 gennaio 1994;

Vista l'istanza del commissario presentata in data 23 febbraio 1995 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza in data 16 febbraio 1995;

Ritenuto opportuno disporre una ulteriore proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa allo scopo di preservare il valore delle attività aziendali;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Lombardi è disposta la proroga di anni uno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 23 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1995

Il Ministro dell'industria commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3262

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 maggio 1995.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Rubinorm.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visti i decreti ministeriali in data 8 novembre 1986, 4 giugno 1987 e 1° settembre 1988, con i quali l'Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., con sede legale in Roma, via Paolo Faini, 21/23, codice fiscale 00429690589 - fu autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale Rubinorm (rubidiocloruro);

Atteso che la Commissione unica del farmaco, nell'ambito delle competenze inerenti alla revisione delle specialità medicinali, ha proposto la revoca dell'autorizzazione per la specialità medicinale summenzionata, ritenendo insufficiente la documentazione clinica prodotta;

Rilevato che l'I.F.I. S.p.a. informata di tale parere ha chiesto un anno di tempo, a far data dal 29 novembre 1994, al fine di condurre a termine una sperimentazione clinica per la conferma della validità e razionalità d'impiego del Rubinorm nelle indicazioni terapeutiche autorizzate, accettando di sospendere per lo stesso arco di tempo la distribuzione del prodotto in questione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che, nella seduta del 14 dicembre 1994, ha espresso parere favorevole alla sospensione della commercializzazione della specialità medicinale Rubinorm per un anno, in attesa del riesame della documentazione che la società interessata produrrà dopo aver effettuato gli studi clinici opportuni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dei risultati degli studi richiamati in premessa e dell'acquisizione della relativa documentazione che l'Istituto farmacoterapico italiano S.p.a. deve far pervenire a questo Ministero, è cautelarmente sospesa l'autorizzazione a mettere in commercio la specialità medicinale Rubinorm, in tutte le sue confezioni, per il periodo di un anno a far data dal 1° gennaio 1995.

Detta sospensione sarà prorogata d'ufficio qualora l'Istituto stesso entro il termine predetto, non avrà prodotto la documentazione di cui sopra.

La specialità medicinale Rubinorm non può essere venduta, e la ditta titolare A.I.C è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato successivamente alla società interessata.

Roma, 22 maggio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A3297

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 maggio 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina tedesca sig.ra Lott Helga e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien» viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di quattro anni dalla Università di Braunschweig;

Considerato che la sig.ra Lott Helga ha conseguito il titolo «Zweite staatsprufüng für die Laufbahn des Höheren schuldienstes an Gymnasien» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 31 ottobre 1994, dall'ufficio centrale per i sistemi formativi all'estero di Bonn che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dalla Università tecnica di Braunschweig;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 31 gennaio 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Lott Helga nata a Adenstedt (R.F.G.) il 12 agosto 1656 e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingue straniere: tedesco e francese e 46/A - lingue e civiltà straniere: tedesco e francese.

Roma, 29 maggio 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A3236

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 giugno 1995.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria in transito sul territorio austriaco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra Italia ed Austria il 3 giugno 1991 in materia di autotrasporto internazionale di merci;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione Europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Tenuto conto della disponibilità di ecopunti appartenenti al contingente 1995 e delle risultanze della riunione dell'Unità speciale di monitoraggio Austria tenutasi il 29 maggio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Gli ecopunti disponibili oltre a quelli previsti dall'assegnazione 1995, vengono assegnati alle imprese che effettuano trasporto di merci nella stessa misura nella quale l'ammontare complessivo di ecopunti per l'anno 1995 è stato percentualmente diviso tra conto proprio e conto terzi.

Il 60% delle quote di ecopunti determinate ai sensi del precedente comma viene assegnato alle imprese che effettuano trasporti di merci e sono titolari di ecopunti; il restante 40% viene assegnato, in via provvisoria, alle imprese che effettuano trasporti di merci e non sono titolari di ecopunti.

Art. 2.

Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco, che effettuano trasporto di merci in conto proprio, che al 31 maggio 1995 hanno utilizzato la propria assegnazione nella quota percentuale prevista nel successivo art. 4, possono ottenere, dietro presentazione di domanda, una quota degli ecopunti disponibili destinati a questo scopo.

Le imprese di trasporto di merci in conto proprio attualmente non titolari di ecopunti che intendono effettuare trasporti attraverso il territorio austriaco, possono ottenere, dietro presentazione di domanda, una quota degli ecopunti disponibili destinati a questo scopo da utilizzare soltanto in uscita dallo Stato, purché dimostrino di avere in disponibilità almeno un veicolo il cui Cop-dokument attesti un consumo massimo di 11 ecopunti per passaggio.

Dal 1° settembre 1995, alle imprese di trasporto di merci in conto proprio, monitorate, nei limiti della dotazione aziendale, verrà rilasciato soltanto un numero di ecopunti pari a quello indicato nel Cop-dokument o, in mancanza, pari a sedici ecopunti.

Art. 3.

Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi, che al 31 maggio 1995 hanno utilizzato la propria assegnazione nella quota percentuale prevista nel successivo art. 4, possono ottenere dietro presentazione di domanda una quota di ecopunti disponibili destinati a questo scopo.

Le imprese di trasporto di merci in conto terzi non titolari di ecopunti che intendono effettuare trasporti attraverso il territorio austriaco possono ottenere, in via provvisoria, dietro presentazione di domanda, una quota degli ecopunti disponibili destinati a questo scopo, nell'ammontare stabilito nel successivo art. 4, purché dimostrino di avere in disponibilità uno o più veicoli la cui media di consumo non superi 11 ecopunti.

Art. 4.

Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco, che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, possono ottenere una quota di ecopunti disponibili calcolata in percentuale rispetto all'utilizzo aziendale alla data del 31 maggio 1995:

il 20% alle imprese che hanno utilizzato dallo 0,1 al 40% della propria assegnazione;

il 30% alle imprese che hanno utilizzato dal 40,1 al 70% della propria assegnazione;

il 50% alle imprese che hanno utilizzato dal 70,1 al 100% della propria assegnazione.

Nell'ambito delle fasce di cui al precedente comma, ciascuna impresa potrà ottenere, tenuto conto dell'ammontare complessivo delle domande presentate, una quota di ecopunti proporzionale all'utilizzo fattone al 31 maggio 1995 e comunque con un massimo rappresentato dall'utilizzo rilevato a tale data e con un minimo di undici ecopunti per le imprese in conto proprio e di ventidue ecopunti per le imprese in conto terzi.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'assegnazione degli ecopunti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovrà essere redatta su carta semplice con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, corredata dell'attestazione del versamento di L. 15.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e deve pervenire alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 30 giugno 1995.

Le domande pervenute dopo la data del 30 giugno 1995 non verranno prese in considerazione e verranno archiviate.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 giugno 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A3293

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, recante: «Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito».

Il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, recante: «Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1995.

95A3320

Mancata conversione del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali».

Il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1995.

95A3321

Mancata conversione del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo».

Il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1995.

95A3322

Mancata conversione del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante: «Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

Il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante: «Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1995.

95A3323

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 1° giugno 1995:

Miano Angela Antonietta, notaio residente nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Latina, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Quarantelli Francesco, notaio residente nel comune di Ercolano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Portici, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Serpico Raffaele, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Saviano, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Costamante Pietro, notaio residente nel comune di Santa Margherita di Belice, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Misilmeri, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Rognoni Paola, notaio residente nel comune di Chignolo Po, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia, con l'anzidetta condizione;

Andrini Maria Claudia, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Fara in Sabina, distretto notarile di Rieti, con l'anzidetta condizione;

Vitullo Almerindo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ceri Virginia, notaio residente nel comune di Loano, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Giovannini Giuseppe, notaio residente nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Verde Camillo, notaio residente nel comune di Cervaro, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Dongiacomo Nicola, notaio residente nel comune di Capriati a Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Aversa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Gioffrè Nicola, notaio residente nel comune di Montesilvano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fortini Fabrizio, notaio residente nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Viterbo, con l'anzidetta condizione;

Varlese Marina, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

95A3304

MINISTERO DEL TESORO

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca industriale del Lazio S.p.a., in Cassino

Con decreto ministeriale del 13 maggio 1995 è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca industriale del Lazio S.p.a., con sede in Cassino (Frosinone), ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

95A3268

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 23 maggio 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 maggio 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 30 agosto 1995 è di L. 97,50, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 30 novembre 1995 è di L. 94,96 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 31 maggio 1996 è di L. 90,15, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A3364

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del «Giro d'Italia» e di «Moda mare a Portofino» 1995. (Estrazione del 4 giugno 1995).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del «Giro d'Italia» e di «Moda mare a Portofino» - Estrazione del 4 giugno 1995 in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie R 33439 di lire 2 miliardi abbinato al ciclista «Rominger Tony»;

2) Biglietto serie I 75063 di lire 500 milioni abbinato alla top model «Mari Vusoe»;

3) Biglietto serie P 79503 di lire 150 milioni abbinato al ciclista «Berzin Eugeni»;

4) Biglietto serie AF 53475 di lire 150 milioni abbinato alla top model «Tania Ristin»;

5) Biglietto serie AB 37534 di lire 120 milioni abbinato al ciclista «Ugrumov Piotre»;

6) Biglietto serie AC 21032 di lire 120 milioni abbinato alla top model «Michelle Hunziker»;

7) Biglietto serie D 41595 di lire 90 milioni abbinato al ciclista «Chiappucci Claudio»;

8) Biglietto serie R 87859 di lire 90 milioni abbinato alla top model «Karin Saby»;

9) Biglietto serie F 85828 di lire 60 milioni abbinato al ciclista «Rincon Oliverio»;

10) Biglietto serie N 94488 di lire 60 milioni abbinato alla top model «Katrin Meyer».

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 30 premi di lire 30 milioni cadauno:

1)	Biglietto	serie	A 21660	16)	Biglietto	serie	U 59859
2)	»	»	C 40101	17)	»	»	V 14572
3)	»	»	G 38545	18)	»	»	AA 42019
4)	»	»	G 80435	19)	»	»	AA 87630
5)	»	»	L 14702	20)	»	»	AC 14902
6)	»	»	L 28829	21)	»	»	AC 46114
7)	»	»	M 99053	22)	»	»	AD 06272
8)	»	»	N 70743	23)	»	»	AD 25921
9)	»	»	N 86550	24)	»	»	AD 77235
10)	»	»	N 90878	25)	»	»	AD 86409
11)	»	»	O 90940	26)	»	»	AD 91073
12)	»	»	P 99933	27)	»	»	AE 32716
13)	»	»	Q 25199	28)	»	»	AF 08509
14)	»	»	R 47114	29)	»	»	AG 48064
15)	»	»	U 33423	30)	»	»	AG 52345

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1)	Biglietto	serie	R	33439	L. 6.000.000
2)	»	»	I	75063	L. 5.000.000
3)	»	»	P	79503	L. 3.000.000
4)	»	»	AF	53475	L. 3.000.000
5)	»	»	AB	37534	L. 1.500.000
6)	»	»	AC	21032	L. 1.500.000
7)	»	»	D	41595	L. 800.000
8)	»	»	R	87859	L. 800.000
9)	»	»	F	85828	L. 700.000
10)	»	»	N	94488	L. 700.000

Ai venditori dei trenta biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 400.000 ciascuno.

95A3305

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Solidarietà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lioni (Avellino), costituita per rogito Scarano in data 20 settembre 1981, rep. 14991, reg. soc. 418, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, BUSC n. 1322/186268;

società cooperativa mista «Nomos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita per rogito Piroli in data 28 marzo 1987, rep. 8558, reg. soc. 5089, tribunale di Avellino, BUSC n. 1679/227821;

società cooperativa mista «Fincomm - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita per rogito Italia in data 10 novembre 1988, rep. 60599, reg. soc. 5721, tribunale di Avellino, BUSC n. 1768/237318;

società cooperativa mista «Consorzio mercato agro-alimentare all'ingrosso Avellino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita per rogito Pesiri in data 4 febbraio 1987, rep. 11188, reg. soc. 5094, tribunale di Avellino, BUSC n. 1676/227818;

società cooperativa mista «L'Amicizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lacedonia (Avellino), costituita per rogito Pesiri in data 1° luglio 1987, rep. 12359, reg. soc. 988, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, BUSC n. 1745/234472;

società cooperativa mista «C.A.I.R. - Cooperative agricole irpine riunite a responsabilità limitata», con sede in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), costituita per rogito Pellegrino D'Amore in data 1° marzo 1984, rep. 5917, reg. soc. 594, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, BUSC n. 1501/204073;

società cooperativa mista «La Santostefanese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Stefano del Sole (Avellino), costituita per rogito Pesiri in data 4 aprile 1986, rep. 9623, reg. soc. 4506, tribunale di Avellino, BUSC n. 1601/219252;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Edil Fredane a r.l. - Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Villamaina (Avellino), costituita per rogito Cannavale in data 16 marzo 1981, rep. 14211, reg. soc. 369, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, BUSC n. 1273/182828.

95A3255

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ancona n. 8466 del 10 novembre 1994 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte dell'«Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS», sezione Marche, con sede in Ancona, la donazione concernente cappa a flusso laminare per la manipolazione dei farmaci citostatici ed antivirali del valore di L. 12.678.260, da utilizzarsi per le esigenze dell'Istituto di malattie infettive e medicina pubblica.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 9507 del 2 gennaio 1995 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Novo Nordisk S.p.a.», con sede in Roma, la donazione concernente beni mobili: un Phmetro mod. 32 Beckman, un set completo di pipette colorate, un pipettatore automatico ricaricabile cod. F 72 799523 e un agitatore magnetico con motore ad induzione mod. Mivaris, del valore di L. 4.588.640, da utilizzarsi per le esigenze dell'istituto di clinica medica generale, ematologia ed immunologia clinica.

95A3269

UNIVERSITÀ DI PISA

Annullamento della vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

È da considerarsi annullato l'avviso relativo alla vacanza di cattedra di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Pisa, da coprire mediante trasferimento, per il settore disciplinare: «A01C - geometria», disciplina «istituzioni di matematiche», pubblicato alla pag. 18, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 5 giugno 1995.

95A3336

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1994, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sotto specificati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari e per gli insegnamenti che si intendono affidare sotto specificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: N04X «diritto commerciale»; insegnamento che si intende affidare: «diritto commerciale» (per il corso di laurea di economia e commercio);

Facoltà di magistero:

settore scientifico-disciplinare: M06A «Geografia»; insegnamento che si intende affidare: «storia della geografia e delle esplorazioni».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3285

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 46 del 3 maggio 1995 relativo alla specialità medicinale per uso veterinario denominata «DROPEXIN» - Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. di Verona - codice fiscale 00968340232 - alla pag. 27 dopo la voce: «Produttore», leggasi: «la specialità per uso veterinario è ora prodotta dalla ditta Bimeda Chemicals Export Broomhill Road, Tallagth, Dublin 24, Repubblica d'Irlanda».

95A3287

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 50 del 3 maggio 1995 relativo alla specialità medicinale per uso veterinario denominata «ESTRUMATE» - Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Veterinary Ltd, Breakspear Road, South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna rappresentata in Italia dalla Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. di Verona - codice fiscale 00968340232 - alla pag. 27 dopo la frase: «flacone da 2 ml, numero di A.I.C. 100140019», leggasi: «flacone da 10 ml, numero di A.I.C. 100140021»; «flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 100140033».

95A3288

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 57 del 3 maggio 1995 relativo alla specialità medicinale per uso veterinario denominata «BROILERBRQN B-1» - Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Veterinary Inc. (Pultry products) Millsboro, Delaware, USA rappresentata in Italia dalla Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. di Verona - codice fiscale 00968340232 - alla pag. 28 dopo la frase: «BROILERBRON B-1», leggasi: «gocce 10 fl × 1000 dosi + dil., registrazione n. 28080».

95A3289

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 4 0 9 5 *

L. 1.300